

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CATANZARO CROTONE e VIBO VALENTIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**"CONSORZIO MERIDIONALE
TRASPORTI S.C.A.R.L." IN
BREVE "CO.ME.TR A
S.C.A.R.L."**



7P31NZ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CATANZARO (CZ) VIA MILANO 28 CAP 88100
Domicilio digitale/PEC	pec@pec.cometrascarl.it
Numero REA	CZ - 178755
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02821420797
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02821420797 Data di iscrizione: 29/12/2006 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 28/12/2006
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO PRINCIPALE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SI' DA CONSENTIRE ALLA IMPRESE CONSORZIATE DI OPERARE IN MODO UNITARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL AFFIDAMENTO DEI ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02821420797 del Registro delle Imprese di CATANZARO CROTONE e VIBO VALENTIA Data iscrizione: 29/12/2006
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/12/2006 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 08/12/2023
informazioni costitutive	Denominazione: "CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI S.C.A.R.L." IN BREVE "CO.ME.TR A S.C.A.R.L." Data atto di costituzione: 28/12/2006
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2007 Scadenza esercizi successivi: 31/12
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
organi amministrativi	consiglio di amministrazione (in carica) Numero minimo amministratori: 5 Numero massimo amministratori: 7

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO PRINCIPALE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SI' DA CONSENTIRE ALLA IMPRESE CONSORZiate DI OPERARE IN MODO UNITARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NEL RISPETTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:

A) MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, ECONOMICITA' ED EFFICACIA DEI SERVIZI OFFERTI NONCHE' DELLA QUALITA' DELL'INFORMAZIONE RESA ALL'UTENZA E DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI IN TERMINI DI FREQUENZA, VELOCITA' COMMERCIALE, PUNTUALITA' ED AFFIDABILITA';

B) MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SUL PIANO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, TRAMITE L'IMPIEGO PRIORITARIO DEGLI AUTOBUS DOTATI DEI SISTEMI DI ANTINQUINAMENTO ACQUISTATI CON IL CONTRIBUTO REGIONALE;

C) RAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SU GOMMA CON QUELLI DEL SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE, INDIVIDUANDO SISTEMI DI TARIFFAZIONE UNIFICATA VOLTI AD INTEGRARE LE DIVERSE MODALITA' DI TRASPORTO;

D) RAZIONALIZZAZIONE, LADDOVE POSSIBILE, DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI RETI UNITARIE, SIA DAL PUNTO DI VISTA VETTORIALE CHE TARIFFARIO, CHE COMPREDANO I SERVIZI URBANI E QUEI SERVIZI EXTRAURBANI, CHE INTERESSANO SPECIFICAMENTE I TERRITORI CIRCOSTANTI LE CITTA' CAPOLUOGO, NELL'OTTICA DI REALIZZAZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI TPL NELLE GRANDI AREE URBANE, UTILE AL DECONGESTIONAMENTO DEL TRAFFICO E ALLA CONSEGUENTE DIMINUZIONE DELL'INQUINAMENTO.

CON LA SOCIETA' CONSORTILE I SOCI INTENDONO REALIZZARE UNA ORGANIZZAZIONE COMUNE PER COORDINARE E DISCIPLINARE LE PROPRIE E RISPETTIVE ATTIVITA' NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DELLA MOBILITA' E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA, CONCENTRANDO I PROCESSI PRODUTTIVI E GESTIONALI COMUNI DELLA REALTA' DEI SOCI INTERESSATI A DETTI PROCESSI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE, RIDURRE I COSTI, MIGLIORARE IL SERVIZIO AL CLIENTE, COORDINARE IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE INTERESSATE, CURANDO LE STRATEGIE PER L'ACQUISIZIONE DI COMMESSE E/O APPALTI DI SERVIZI DI TPL O LAVORI ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

LA SOCIETA' FAVORIRA' ANCHE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' MEDIANTE LO SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI COMUNI IN SETTORI DI ATTIVITA' PARALLELE O CONNESSI ALLA MOBILITA' DELLE PERSONE.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE CHE ABBIANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ATTINENZA CON GLI SCOPI CONSORTILI.

SEMPRE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE POSSONO ESSERE DEMANDATI ALLA SOCIETA' A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA CHE L'ELENCAZIONE COSTITUISCA LIMITAZIONE OD OBBLIGO, LE SEGUENTI FUNZIONI DIREZIONALI:

- ACQUISTO DEI BENI STRUMENTALI, DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI, DEI SERVIZI IN GENERE DELLE IMPRESE CONSORZiate;
- GESTIONE DI OFFICINE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AUTOBUS, VEICOLI INDUSTRIALI ED AUTOVETTURE, OVVERO PER LE VERIFICHE DI PRIMO APPRONTAMENTO E DI FUNZIONALITA' DELLE MEDESIME TIPOLOGIE DI MEZZI DI TRASPORTO, COME PURE LA PREDISPOSIZIONE PER I COLLAUDI ANNUALI, NONCHE' ALTRE ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO;
- COSTRUZIONE E/O GESTIONE DI AUTOSTAZIONI, DI AREE INTERMODALI E/O DI INTERSCAMBIO E/O DI PARCHEGGIO, ANCHE CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA SOSTA E DELLA MOBILITA';
- SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, PROGRAMMAZIONI, CONSULENZE;
- GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE DEI VEICOLI;
- FORNITURA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA AD AZIENDE ED ENTI, ANCHE ESTRANEI ALLA PROPRIA COMPAGINE SOCIALE, CHE OPERANO IN SETTORI SIMILI O COMUNQUE COLLEGATI AL PROPRIO;
- REALIZZAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, IMPRESE O ISTITUTI DI RICERCA, DI STUDI, INIZIATIVE, RICERCHE AL FINE DI PROMUOVERE E MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE TECNOLOGIE DEI SETTORI, IVI COMPRESA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
- RICHIESTA DI PROVVIDENZE E FINANZIAMENTI RISERVATI AI SETTORI CITATI NELL'OGGETTO SOCIALE DA PROVVIDENZE COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E/O COMUNITARIE, NONCHE' DI ALTRI ENTI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI.

LA SOCIETA' PUO' PORRE IN ESSERE ED ESERCITARE QUALSIASI ATTIVITA' O SERVIZIO - ANCHE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI STUDIO - CONNESSO, AUSILIARIO, STRUMENTALE, ACCESSORIO O COMPLEMENTARE RISPETTO ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, NESSUNO ESCLUSO. LA SOCIETA' PUO' REALIZZARE E GESTIRE LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA DIRETTAMENTE, IN CONCESSIONE, IN APPALTO O IN QUALSIASI ALTRA FORMA SENZA LIMITI TERRITORIALI,

POTENDO ALTRESI' EFFETTUARE DELLE ATTIVITA' A SEGUITO DI RICHIESTA DI TERZI, SIANO ESSI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ANCHE NON SOCI.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA', GRUPPI DI INTERESSE ECONOMICO, CONSORZI ED ENTI IN GENERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO.

LA SOCIETA' PUO' CONTRARRE FINANZIAMENTI CON ENTI O ISTITUTI BANCARI, CONCEDERE IPOTECHE, RILASCIARE FIDEJUSSIONI, DARE IN PEGNO PROPRI BENI PATRIMONIALI E COMUNQUE PRESTARE OGNI ALTRA GARANZIA SIA PERSONALE CHE REALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE.

LA SOCIETA', AVENDO SEDE NEL MEZZOGIORNO D ITALIA, INTENDE AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI ED EMANANDE NORME IN MATERIA.

PER IL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA':

- CONDUCE LE TRATTATIVE E CURA LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E DI QUANT ALTRO NECESSARIO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI;
- NEL PREDETTO AMBITO DEFINISCE E STIPULA, SIA CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SIA CON ENTI O PRIVATI, LE CONVENZIONI E I CONTRATTI RELATIVI ALL INIZIATIVA ASSUNTA;
- ASSEGNA I SERVIZI DI TRASPORTO ALLE IMPRESE CONSORZiate.

LE IMPRESE CONSORZiate POSSONO DEMANDARE ALLA SOCIETA', IN PARTICOLARE, I SEGUENTI COMPITI:

A. IL COORDINAMENTO E L ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI NEL CAMPO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, DELLA MOBILITA' ;

B. IL COORDINAMENTO DI PROCESSI PRODUTTIVI E GESTIONALI DELLE SINGOLE IMPRESE CONSORZiate PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE, RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE IL SERVIZIO AL CLIENTE;

C. LA RIPARTIZIONE, TRA LE IMPRESE CONSORZiate, DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO OGGETTO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DEI COMPETENTI ENTI PUBBLICI, SECONDO QUANTO STABILITO IN APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI, NEL RISPETTO DEI SERVIZI ATTUALMENTE SVOLTI DA CIASCUNO;

D. INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI DI QUALSIASI TIPO;

E. IL COMPIMENTO DI TUTTO QUANTO SIA NECESSARIO PER ASSICURARE LA TEMPESTIVA ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI;

F. LO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTI E ADEMPIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI RICHIESTI DALLA LEGGE E/O COMUNQUE OPPORTUNI AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI;

G. IL RILASCIO DI EVENTUALI GARANZIE PER L ATTUAZIONE DEI FINI CONSORTILI;

H. LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONSORZiate NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON ENTI O ISTITUTI FINANZIARI E CON QUALSIASI TERZO CON CUI IL CONSORZIO POSSA ENTRARE IN RAPPORTO LIMITATAMENTE ALL ATTUAZIONE DEI FINI CONSORTILI;

I. LO SVILUPPO DELLE FASI DI RICERCA, ANALISI E TRATTATIVE PER CONTO DELLE IMPRESE CONSORZiate, FINALIZZATE AD OTTENERE FACILITAZIONI SUGLI ACQUISTI DI MATERIALI E DI PRODOTTI, SALVA LA FACOLTA' DELLE SINGOLE IMPRESE CONSORZiate DI NON USUFRUIRNE;

J. LA PREDISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO UNICO ISPETTIVO PER LE VERIFICHE A BORDO DEI MEZZI DELLA VALIDITA' DEI TITOLI DI VIAGGIO.

LA SOCIETA', IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA NATURA GIURIDICA E DEGLI SCOPI CHE PERSEGUE, NON SI PREFIGGE, DI REGOLA, SCOPO DI LUCRO DIRETTO; SCOPO DELLA SOCIETA' ASSUMERE, UTILIZZANDO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PROPRI SOCI, TUTTI I COMPITI SOPRA ELENCATI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE VERRANNO REPUTATE DAGLI AMMINISTRATORI NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, ANCHE A FAVORE DI TERZI; PUO' INOLTRE RICEVERE FINANZIAMENTI FRUTTIFERI E/O INFRUTTIFERI DA SOCI, DA SOCIET CONTROLLANTI, CONTROLLATE (ANCHE DA UNA STESSA CONTROLLANTE), COLLEGATE, PURCHE' NEI LIMITI E SOTTO L'OSSERVANZA DELL'ART. 11, COMMA TERZO, D.LGS N. 385/1993 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE.

E' FATTO DIVIETO ALLA SOCIETA' DI ESERCITARE LA SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO ED IN PARTICOLARE LE ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLA QUALIFICA DI INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 106 D.LGS. N. 385/1993.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVINO ALLA DECISIONE DEI SOCI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2011 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

DENOMINAZIONE
ART. 1 E' costituita, ai sensi dell'art.2615-ter e 2642 e seguenti del Codice Civile, u- na società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio Meri- dionale Trasporti S.c.a.r.l.", in breve "CO.ME.TRA. S.c.a.r.l." SEDE ART.2 La società ha sede legale nel Comune di Catanzaro e sedi operative nei co- muni di Cosenza e Vibo Valentia. L'organo amministrativo ha facoltà di isti- tuire e di sopprimere ovunque unità locali operative, al fine di compiutamen- te realizzare, negli ambiti provinciali, gli obiettivi di miglioramento e razio- nalizzazione previsti nell'oggetto sociale. Spetta, invece, all'assemblea dei so- ci, in quanto costituenti modifiche statutarie, deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quel- lo sopra indicato. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. OGGETTO ART. 3 La Società ha per oggetto principale la gestione di servizi di trasporto pubbli- co locale sì da consentire alla imprese consorziate di operare in modo unita- rio nello svolgimento dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico loca- le, nel rispetto dei seguenti obiettivi: a) miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale,

puntualità ed affidabilità;

b) miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, tramite l'impiego prioritario degli autobus dotati dei sistemi di antinquinamento acquistati con il contributo regionale;

c) razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione dei servizi su gomma con quelli del sistema ferroviario regionale, individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto;

d) razionalizzazione, laddove possibile, dell'offerta dei servizi di trasporto mediante la realizzazione di reti unitarie, sia dal punto di vista vettoriale che tariffario, che comprendano i servizi urbani e quei servizi extraurbani, che interessano specificatamente i territori circostanti le città capoluogo, nell'ottica di realizzazione di un efficace sistema di TPL nelle grandi aree urbane, utile al decongestionamento del traffico e alla conseguente diminuzione dell'inquinamento.

Con la Società Consortile i soci intendono realizzare una organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie e rispettive attività nel trasporto pubblico locale, della mobilità e di ogni altra attività connessa, concentrando i processi produttivi e gestionali comuni della realtà dei Soci interessati a detti processi per ottimizzare la gestione, ridurre i costi, migliorare il servizio al cliente, coordinare il comportamento delle imprese interessate, curando le strategie per l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi di TPL o lavori anche mediante partecipazione a procedure concorsuali su tutto il territorio nazionale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

La Società favorirà anche la diversificazione delle attività mediante lo svilup-

po di iniziative imprenditoriali comuni in settori di attività paralleli o connessi alla mobilità delle persone.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi consortili.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale possono essere demandati alla Società a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo, le seguenti funzioni direzionali:

- acquisto dei beni strumentali, delle materie prime, sussidiarie e di consumo, dei carburanti e dei lubrificanti, dei servizi in genere delle imprese consorziate;
- gestione di officine per la manutenzione ordinaria e straordinaria di autobus, veicoli industriali ed autovetture, ovvero per le verifiche di primo approntamento e di funzionalità delle medesime tipologie di mezzi di trasporto, come pure la predisposizione per i collaudi annuali, nonché altre attività tecniche di supporto;
- costruzione e/o gestione di autostazioni, di aree intermodali e/o di interscambio e/o di parcheggio, anche con dispositivi di controllo della sosta e della mobilità;
- svolgimento di studi, ricerche, programmazioni, consulenze;
- gestione dei servizi di rimozione dei veicoli;
- fornitura di consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende ed enti, anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o comunque collegati al proprio;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

- realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti

di ricerca, di studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale;

- richiesta di provvidenze e finanziamenti riservati ai settori citati nell'oggetto sociale da provvidenze comunali, provinciali, regionali, statali e/o comunitarie, nonché di altri enti od organismi pubblici o privati.

La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso. La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La società può inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, gruppi di interesse economico, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La società può contrarre finanziamenti con enti o istituti bancari, concedere ipoteche, rilasciare fidejussioni, dare in pegno propri beni patrimoniali e comunque prestare ogni altra garanzia sia personale che reale, mobiliare ed immobiliare.

La società, avendo sede nel mezzogiorno d'Italia, intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti ed emanande norme in materia.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

- conduce le trattative e cura lo svolgimento delle procedure e di quant'altro

necessario per l'affidamento dei servizi;

- nel predetto ambito definisce e stipula, sia con le pubbliche amministrazioni, sia con enti o privati, le convenzioni e i contratti relativi all'iniziativa assunta;

- assegna i servizi di trasporto alle imprese consorziate.

Le imprese consorziate possono demandare alla società, in particolare, i seguenti compiti:

a. il coordinamento e l'attuazione delle funzioni nel campo del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità;

b. il coordinamento di processi produttivi e gestionali delle singole imprese consorziate per ottimizzare la gestione, ridurre i costi e migliorare il servizio al cliente;

c. la ripartizione, tra le imprese consorziate, dei servizi di trasporto pubblico oggetto di affidamento da parte dei competenti enti pubblici, secondo quanto stabilito in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei servizi attualmente svolti da ciascuno;

d. interventi per la fruizione di mutui e finanziamenti di qualsiasi tipo;

e. il compimento di tutto quanto sia necessario per assicurare la tempestiva esecuzione dei servizi affidati;

f. lo svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili;

g. il rilascio di eventuali garanzie per l'attuazione dei fini consortili;

h. la rappresentanza delle imprese consorziate nei rapporti con le pubbliche

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

amministrazioni, con enti o istituti finanziari e con qualsiasi terzo con cui il

consorzio possa entrare in rapporto limitatamente all'attuazione dei fini consorziali;

i. lo sviluppo delle fasi di ricerca, analisi e trattative per conto delle imprese consorziate, finalizzate ad ottenere facilitazioni sugli acquisti di materiali e di prodotti, salva la facoltà delle singole imprese consorziate di non usufruirne;

j. la predisposizione di un servizio unico ispettivo per le verifiche a bordo dei mezzi della validità dei titoli di viaggio.

La Società, in considerazione della sua natura giuridica e degli scopi che persegue, non si prefigge, di regola, scopo di lucro diretto; scopo della Società è assumere, utilizzando le caratteristiche specifiche dei propri Soci, tutti i compiti sopra elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi da Soci, da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purchè nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

E fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio ed in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

CAPITALE SOCIALE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

ART. 4

Il capitale è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi), diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge, salvo l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter C.C., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.

Gli apporti "in conto capitale" dovranno essere iscritti in una speciale riserva che potrà essere successivamente imputata al capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., i Soci saranno tenuti alla prestazione di contributi in denaro, non assimilabili ad apporti in capitale; i contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.

Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai Soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della Società consortile e per le quali non sia sufficiente l'apporto del capitale sociale o di altre entrate o proventi; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società consortile nell'interesse di singoli consorziati o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i Soci interessati.

CONFERIMENTI

ART. 5

I conferimenti da parte dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, aziende, rami d'azienda, crediti o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di

assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il socio che avesse conferito la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, può sostituire la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prodotta a garanzia, con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

DURATA

ART. 6

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga tacita di anno in anno, e può essere anticipatamente sciolta prima del termine per deliberazione dell'assemblea o per il verificarsi di una delle altre cause previste dal Codice Civile.

QUOTE SOCIALI

ART. 7

Le quote sociali sono liberamente trasferibili solo tra soci ovvero in caso di trasferimenti effettuati da parte del socio in favore di società controllanti o controllate, di enti pubblici e/o società da questi ultimi costituite, ovvero di soggetti acquirenti l'azienda da società a totale capitale pubblico, ed in ogni caso quale conseguenza di disposizioni di legge.

In caso di trasferimento di quote a terzi, lo stesso sarà subordinato all'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per l'ammissione di nuovi soci di seguito riportate.

I nuovi soci devono essere imprese, società o consorzi che siano in grado di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I soggetti che intendono diventare soci devono avanzare domanda al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione dell'indirizzo, della ragione sociale, della denominazione e della sede;
- b) la documentazione concernente l'attività svolta;
- c) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello statuto della società e delle delibere assembleari già adottate;
- e) la specifica delle attività che il soggetto è potenzialmente intenzionato a svolgere all'interno della società;
- f) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

La domanda, previo parere del Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta all'assemblea che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di ammissione attraverso aumento di capitale, la delibera di ammissione fissa contestualmente:

- l'ammontare della partecipazione che il nuovo socio deve sottoscrivere e l'eventuale sovrapprezzo;
- il valore di un eventuale contributo straordinario da versare da parte del nuovo socio. In questo caso la delibera dovrà essere accompagnata da analitica motivazione.

Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle partecipazioni acquisite

in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto al voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

VERSAMENTI DEI SOCI

ART. 8

I soci possono effettuare anticipazioni in conto capitale o versamenti a fondo perduto nonchè finanziamenti infruttiferi di interessi.

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti norme portate dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ed in esecuzione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, i soci potranno effettuare finanziamenti fruttiferi di interessi nei confronti della società, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- a) iscrizione quali soci nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi;
- b) detenzione di una partecipazione al capitale sociale in misura pari o superiore al 2%.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.

RECESSO

ART. 9

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- ai soci che non hanno acconsentito al compimento di operazioni che com-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

portano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rile-

vante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, IV comma, C.C.

La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti, dovrà essere inviata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

Indipendentemente dai casi sopra previsti ogni socio potrà recedere dalla società con il consenso dell'assemblea. Il diniego deve essere motivato.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso è determinato a tal fine dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su istanza della parte più diligente a carico e a spese del receduto; si applica in tal caso il pri-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

mo comma dell'art. 1349 C.C.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ESCLUSIONE

ART. 10

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che:

- a) sia stato interdetto, sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) si sia reso colpevole di gravi violazioni alle norme del presente statuto, ai patti parasociali, al regolamento consortile, al contratto di servizio o alle deliberazioni della società

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

c) danneggi gli interessi della Società mediante atti che ne pregiudichino il

credito ed il regolare andamento ed in particolare non ottemperino agli obblighi di esercizio dell'attività di TPL previsti dalla Pubblica Amministrazione con pregiudizio verso l'attività dell'organismo consortile;

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; questi tuttavia può intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata a.r. al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può attivare a sue spese l'arbitro di cui al successivo art. 21 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 9 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

ASSEMBLEA

ART. 11

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

In ogni caso sono riservate alla competenza dei dell'assemblea

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei componenti l'organo di controllo;
- d) l'approvazione del regolamento interno e di sue eventuali modifiche;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ove previsti.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede legale.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente atto costitutivo, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo amministrativo deve altresì convocare l'assemblea, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata a.r. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o allo specifico recapito che siano stati

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

eventualmente espressamente comunicati dal socio e che risultino espressa-

mente dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, rilasciando ai medesimi delega scritta che dovrà, comunque, essere contenuta nei limiti dell'art. 2372 C.C.

La relativa documentazione dovrà essere conservata dalla società.

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti

designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea così regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto è palese, per alzata di mano e comunque tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato della votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 12

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a sette membri.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.;
- c) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è così riservata:

- un componente ciascuno ai soci Ferrovie della Calabria S.r.l., A.M.A.CO. SpA, A.M.C. SpA, nelle persone dei loro legali rappresentanti o di altra persona designata tra i membri dei rispettivi organi amministrativi.
- due componenti agli altri soci che vi provvedono alternandosi di triennio in triennio.

La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è riservata al socio Ferrovie della Calabria Srl.

Se, per dimissioni o per altre cause, vengono a mancare uno o più amministratori, i soci ai quali è attribuita la riserva provvedono alla loro sostituzione.

In tal caso gli amministratori restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è così regolato:

Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri uno o più vicepresidenti che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella

sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giu-
dichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli am-
ministratori in carica, oppure da almeno due sindaci (se nominati).

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunion-
e, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi
altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegram-
ma), almeno due giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza almeno un
giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione
nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i
Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vi-
ce presidente più anziano, in mancanza dal consigliere designato dal consi-
glio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richie-
de la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deli-
berazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ca-
so di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali
che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da
chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al
consiglio.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali

modalità di esercizio della delega. Allo stesso modo il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti nei limiti consentiti dalla legge. In tali ipotesi trova applicazione quanto previsto dall'art. 2381, commi 3, 5 e 6 C.C.L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservino alla decisione dei soci. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

OBBLIGHI DELLE CONSORZiate

ART. 14

Le imprese consorziate sono obbligate:

- a) a versare le quote sociali sottoscritte;
- b) al corretto adempimento di quanto previsto dal presente Statuto e di quanto deliberato dai suoi Organi;
- c) ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi, che la Società ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sulle modalità di conduzione dei servizi loro affidati dalla Società, ed attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;
- d) a corrispondere alla Società i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per le obbligazioni assunte dalla Società, le consorziate sono responsabili in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2615 del Codice Civile.

ORGANO DI CONTROLLO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

ART. 15

Ad eccezione dei casi nei quali ne è necessaria la presenza per disposizioni di legge, l'eventuale costituzione del Collegio Sindacale è decisa dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio se nominato è formato di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi.

Al Collegio sindacale spetta il controllo contabile della società.

BILANCIO

ART. 16

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

UTILI

ART. 17

Poichè la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale finchè questa non abbia raggiun-

to il quinto del capitale sociale;

- il rimanente, secondo quanto stabilito dall'assemblea, a riserva straordinaria.

E' comunque preclusa la distribuzione di utili ai soci.

SCIoglimento

ART. 18

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si appli-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

ca la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno com-

piere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 19

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale irrituale, che assumerà le proprie determinazioni secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

Le determinazioni del Collegio saranno rese nel termine di 180 giorni dalla costituzione, salvo proroghe consensuali. Tali determinazioni sono, fin d'ora, accettate come espressione della volontà delle parti e saranno comunicate alle parte stesse con lettera raccomandata del Presidente del Collegio, con succinta motivazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

La nomina del Collegio, composto da tre membri, sarà effettuata dal Presi-

dente del Tribunale dove ha sede la società.

Sede dell'arbitrato sarà il comune dove ha sede la società.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approva-
ta con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale
sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-
ni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dall'art. 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le
modifiche statutarie.

TITOLI DI DEBITO

ART. 20

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le
maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e
le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali
condizioni e modalità.

RINVIO

ART. 21

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-02-2011

"CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI
S.C.A.R.L." IN BRE...
Codice fiscale: 02821420797

materia di società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

Luigi De Santis notaio.